

*Per tentare di fare chiarezza sulla normativa che coinvolge i punti di accesso pubblici ad Internet...*

Chi fornisce al pubblico servizi di accesso a Internet è soggetto ad una serie di obblighi la cui inosservanza può comportare sanzioni amministrative o penali. I temi principali da considerare sono le comunicazioni agli uffici competenti, la registrazione dei dati e delle attività svolte dagli utenti, tutti temi appena modificati dal nuovo Decreto antiterrorismo.

Nel tentativo di rendere più facilmente leggibile ai nostri clienti una normativa abbastanza intricata facciamo seguire un estratto della legge di cui evidenziamo i punti salienti.

L'art. 6 e 7 del DI 144/2005 Gu 27.7.2005 riguardano proprio gli Internet Point:

### **Art. 6.**

Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007 e' sospesa l'applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonche', qualora disponibili, dei servizi, debbono essere conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti dall'art. 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto-legge, salvo l'esercizio dell'azione penale per i reati comunque perseguibili. 2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole «al momento dell'attivazione del servizio.» sono sostituite dalle seguenti: «prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonche' del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente, ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.».

3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «al traffico telefonico», sono inserite le parole: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;

b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole: «, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;

c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»

d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;

.....

Per maggiore facilità di lettura forniamo comma1 e comma2 dell'articolo 132 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003 nella loro forma modificata :

**Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

.....

**Art. 7**

Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet

1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.

2. Per coloro che già esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, nonché le attribuzioni degli enti locali in materia.

4. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1, è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122, e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.

5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.

Cio' significa che i clienti degli internet point devono farsi identificare mediante un documento e i loro dati anagrafici devono essere registrati.

Il traffico telematico degli utenti degli internet point dovrà essere registrato e mantenuto per un anno dal gestore con le modalità proprie di dati privati sensibili.

### **Sanzioni**

In caso di violazione accertata sono previste sanzioni di tipo amministrativo fino a 24.000 euro e la reclusione fino a 3 anni, esclusione dalle gare di appalto e risarcimento danni ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

Inoltre, non identificando gli utenti, il gestore può avere seri problemi se dai suoi terminali vengono perpetrati reati in rete (forzatura di server, accesso ad archivi di terzi, pedofilia, pornografia, downloading di files con contenuto illegale, ...): se non può indicare chi ha commesso il reato, di fatto diventa complice.

### **Risarcimento danni**

E' tenuto al risarcimento, chi non prova di avere adottato tutte le misure idonee al trattamento dei dati. Chiunque cagiona danno altrui è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile.

### **Ispezioni**

E' stato siglato un protocollo d'intesa tra la Guardia di Finanza ed il Garante della Privacy per una sempre più intensa ed efficace attività di controllo sulla raccolta dati.

La Guardia di Finanza collaborerà alle attività ispettive attraverso la partecipazione del proprio personale ai controlli sulle banche dati, alle verifiche ed alle altre rilevazioni nei luoghi ove si svolge il trattamento.

Le ispezioni serviranno a cancellare sacche di non applicazione della legge e per evitare disparità di trattamento tra i privati che hanno sopportato spese per adeguarsi e chi non lo ha fatto: una forma di concorrenza sleale (Relazione annuale al Parlamento dell'Autorità Garante).

**CORRIERE DELLA SERA** **CRONACHE**

Cerca  nel

Individuato dalla polizia postale, indagine a tappeto sui web café

## Foto pedofile da un Internet point, arrestato

**Operaio di 31 anni sorpreso in un locale di Bologna mentre inviava immagini pornografiche con bambini come protagonisti**

**BOLOGNA** - La polizia postale di Bologna ha arrestato un operaio di 31 anni sorpreso in un *Internet point* del capoluogo emiliano mentre divulgava immagini pedo-pornografiche. L'arresto è arrivato dopo il giro di vite imposto dalla Polpost, che ha effettuato controlli a tappeto proprio nei posti di connessione telematica pubblici, che dovrebbero assicurare anonimato ed irrintracciabilità ai loro utenti.

**E' proprio in questi centri che sono state svolte, negli ultimi tempi, indagini legate, ad esempio, al terrorismo**, ma anche volte a sgominare bande di trafficanti di prodotti informatici contraffatti e, a quanto pare, anche pedofili. L'uomo è stato arrestato dopo che la polizia postale aveva seguito per alcuni giorni le sue frequentazioni dell'*Internet point*, che si erano fatte sempre più intense. All'operaio sono stati concessi gli arresti domiciliari.

15 settembre 2005

Giovedì 27 luglio 2006 # Resto del Carlino XVII

**POLIZIA** L'esercizio non applicava le misure per archiviare il traffico 'virtuale', imposte dal decreto antiterrorismo. Indagato il titolare

# Scoperto un internet point 'senza filtri'

<p>Phone center e internet point sono costantemente tenuti sotto controllo dalla Polizia postale, impegnata a prevenire e contrastare i reati commessi per vie 'virtuali'. Così, durante un'indagine amministrativa sulla riviera, è stato individuato a Cervia un centro di servizi di telecomunicazione che</p>	<p>contava dieci postazioni telefoniche e tre postazioni di internet, e che operava con molte irregolarità. In primo luogo non applicava le misure preventive per acquisire i dati anagrafici dei clienti che appunto utilizzavano le postazioni e non metteva in essere le misure previste dalla legge per monitorare le operazioni</p>	<p>dell'utente e per archiviare i dati. In questo modo, quindi, non c'era modo di controllare che tipo di traffico di informazioni circolasse e che siti venissero consultati. Si tratta di una violazione del decreto del ministero dell'Interno del 16 agosto dell'anno scorso, detto 'antiterrorismo'.</p>	<p>Ma la preoccupazione, crescente, riguarda anche la pedofilia informatica, che viaggia sempre per canali nascosti all'interno della 'rete'. Il sopralluogo (che in ogni caso ha evidenziato solo le irregolarità citate prima e niente di più) è stato effettuato appunto dalla Polizia postale, insieme agli</p>	<p>uomini del 'Commissariato estivo' di Pinarella. Di fronte alle violazioni il titolare dell'internet point, un trentenne originario del Bangladesh, regolarmente in Italia, è stato indagato a piede libero; rischia tre mesi d'arresto, sanzioni amministrative e, per altro, la revoca della licenza concessa dalla Questura.</p>
---	--	---	---	---

Corriere Adriatico - dal 1860 il quotidiano delle Marche <http://www.corriereadriaticonline.it/articolo.aspx?varget=629391>

Edizione del 20 agosto 2006

Articolo del giorno 18/08/2006 Cronaca di Macerata

Tolentino, controlli antiterrorismo della polizia

### Chiuso un Internet point

**TOLENTINO** - I controlli avviati dalla polizia amministrativa, nella provincia di Macerata, presso gli esercizi pubblici che offrono servizi di telefonia pubblica, telefax e collegamenti ad internet (soggetti quindi alla recente normativa antiterrorismo), hanno portato ieri alla denuncia di un cittadino senegalese N. M., titolare di un internet point a Tolentino. N. M., 46 anni, oltre ad aver operato senza autorizzazione, non aveva registrato i dati anagrafici degli utenti dei servizi in un registro cartaceo o informatico, omettendo l'identificazione dei clienti. L'attività dell'internet point è stata sospesa e non riprenderà finché non si sarà adeguata alle normative vigenti. Sempre ieri sono stati effettuati analoghi controlli, con esito negativo, a cinque esercizi pubblici di telefonia ed internet point di Corridonia: sono stati identificati circa 30 extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno.

» 2007-12-13 09:09

[www.ansa.it](http://www.ansa.it)

## PEDOPORNOGRAFIA SUL WEB, 3 ARRESTI E 51 INDAGATI



CATANIA - Tre persone sono state arrestate in flagranza, dalla polizia postale di Catania, nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge 51 persone accusate di detenzione di materiale pedo-pornografico acquisito via Internet. Le abitazioni e gli uffici degli indagati sono stati perquisiti su disposizione della Procura di Catania. Gli arresti sono stati eseguiti a Roma, Vicenza e Modena. L'indagine, avviata e condotta dalla Polizia

Postale e delle Comunicazioni di Catania, conclude una vasta operazione internazionale di contrasto della pedofilia su internet, denominata "Max2". Migliaia i soggetti identificati all'estero. Il procuratore aggiunto Giuseppe Gennaro e il sostituto Giancarlo Cascino hanno emesso i decreti di perquisizione eseguiti con il coordinamento del servizio centrale polizia delle Comunicazioni di Roma e dell'Interpol, e la collaborazione della polizia tedesca. Le città interessate dalle perquisizioni sono: Ancona, Asti, Bari, Bergamo, Bologna, Cagliari, Cuneo, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Lecce, Livorno, Mantova, Massa-Carrara, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Pordenone, Reggio Calabria, Rimini, Roma, Sassari, Siena, Siracusa, Torino, Treviso, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza.

li arrestati sono persone incensurate e insospettabili: un imprenditore, un commerciante e un impiegato. Uno di loro è sposato ed ha figli, gli altri due sono celibi. Durante la perquisizione compiuta dalla polizia postale in locali in loro uso sono stati sequestrati migliaia di filmati che riproducevano abusi sessuali su bambini di età di 5-6 anni. La grande quantità di Dvd ha fatto scattare l'arresto. Per evitare di essere scoperto, uno di loro nascondeva i filmati pedopornografici su un hard disk esterno al computer, che era solito nascondere ma che la polizia postale di Catania è riuscita ugualmente a trovare. Dal controllo dei passaporti degli indagati è emerso che alcuni di loro abitualmente si recavano in Paesi dove si pratica il cosiddetto 'turismo sessuale', dove è facile cioè organizzare rapporti sessuali con bambini.